

### La nuova contumacia del convenuto ex art. 171 c.p.c. (d.lvo 149/2022)

La novella della riforma Cartabia ([d.lvo 149/2022](http://www.d.lvo.149/2022)), con effetto a decorrere dal 28.2.2023 (per le cause successivamente introdotte) per merito della [legge di bilancio 2023](http://www.legge.di.bilancio.2023), ha modificato, tra gli altri, l'art. 171 c.p.c. relativo alla ritardata costituzione delle parti.

In particolare, è stata **modificata la contumacia del convenuto**:

A) con il **precedente art. 171 c.p.c.**, il convenuto poteva costituirsi fino alla prima udienza senza essere dichiarato contumace; ciò era possibile:

-per il comma 2 tramite l'inciso "fino alla prima udienza";

-per il comma 3 per merito dell'inciso "neppure in tale udienza è dichiarata contumace";

B) con il **nuovo art. 171 c.p.c.**, il convenuto deve costituirsi (art. 166 c.p.c.) almeno settanta giorni prima della prima udienza per non essere dichiarato contumace; ciò in quanto:

-è stato abrogato al comma 2 l'inciso "fino alla prima udienza";

-al comma 3 è oggi scritto "la parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace".

#### Art. 171 c.p.c. (ritardata costituzione delle parti) [prima della riforma]

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente **fino alla prima udienza**, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167.

La parte che **non si costituisce neppure in tale udienza** è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

#### Art. 171 c.p.c. (ritardata costituzione delle parti) [dopo la riforma]

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ~~fino alla prima udienza~~ ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167.

La parte che non si costituisce **entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace** con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

**Estratto (pag. 109) della [Raccolta delle Relazioni sulle Novità Normative della Riforma "CARTABIA" \(Diritto e Procedura Civile\)](#)**

L'anticipazione delle verifiche ad un momento antecedente alla prima udienza ha reso necessario modificare anche la disciplina della contumacia e della ritardata costituzione delle parti. Ed infatti, la declaratoria di contumacia non viene più adottata in sede di udienza di prima comparizione, bensì all'esito delle verifiche preliminari condotte ai sensi del nuovo art. 171 bis c.p.c. Ciò ha reso necessario intervenire sull'art. **171 c.p.c.**, apportando modifiche alla disciplina della ritardata costituzione delle parti, al fine di adattarla alla nuova fase introduttiva del processo di primo grado. In particolare, nel secondo comma è stato eliminato l'inciso che, nel caso in cui una parte si sia costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge, consente alla controparte di costituirsi successivamente "fino alla prima udienza". Infatti, **per permettere al giudice di effettuare le verifiche preliminari anteriormente all'udienza, il termine per la costituzione del convenuto deve essere necessariamente fissato in quello tempestivo di cui all'art. 166 c.p.c.** In ogni caso, il convenuto potrà certo costituirsi anche successivamente, ma accettando il processo nello stato in cui si trova e con le preclusioni già maturate, salve eventuali ipotesi di rimessione in termini, qualora ne sussistano i presupposti. **Per lo stesso motivo, al terzo comma l'inciso "neppure entro tale termine" è stato sostituito con l'inciso "entro il termine di cui all'art. 166", poiché quello è il termine successivamente al quale la parte che non si è costituita viene dichiarata contumace.** Parallelamente, è stato modificato anche l'art. **291 c.p.c.**, disponendo al secondo comma che, se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'art. 171 bis, comma 2, c.p.c., il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma, c.p.c.

Dal raffronto tra gli artt. 171 e 171 bis c.p.c. emerge un problema interpretativo, dovuto probabilmente al mancato coordinamento tra le due disposizioni. Ed infatti, l'ultimo comma dell'art. 171 c.p.c. prevede che la contumacia della parte viene dichiarata dal giudice con ordinanza. Tuttavia, l'ultimo comma dell'art. 171 bis c.p.c., nel fare riferimento al provvedimento conclusivo da emettere al termine delle verifiche preliminari, parla di decreto da comunicare alle parti costituite a cura della cancelleria. **Se, quindi, il giudice è tenuto a dichiarare la contumacia subito dopo le verifiche preliminari, e non più all'esito della prima udienza, può porsi il problema se tale provvedimento abbia la natura di decreto o di ordinanza.**

Per approfondimenti---> [SPECIALE RIFORMA PROCESSO CIVILE: testo pubblicato in G.U. + schemi + relazioni illustrative + commenti + nuove formule](#)